



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

CONVERSIONE IN LEGGE DECRETO ECONOMICO- FISCALE

(Legge 9 dicembre 2024, n. 189)



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Nuoro Ogliastro

Legge 9 dicembre 2024, n. 189 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali” (c.d. **Decreto Economico-fiscale**), pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024](#). Le disposizioni aggiuntive e modificative apportate dalla presente legge di conversione al corpo del decreto-legge n. 155 (entrato in vigore in data 20 ottobre 2024) hanno efficacia dal 13 dicembre 2024.

Sommario

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI 1

1. Risorse per infrastrutture di trasporto (art. 1) 1

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE 1

1. Modifiche al concordato preventivo biennale e al regime del ravvedimento speciale (art. 7) 1

2. Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale (art. 7-bis)..... 2

3. Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette (art. 7-quater) ... 3

4. Modifica alla disciplina in materia di concordato preventivo biennale (art. 7-quinquies)..... 3

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO 3

1. Rafforzamento capacità amministrativa PNRR (art. 6-ter) 3

2. Misure relative al rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali e alla riduzione dei tempi di pagamento da parte delle PA (art. 6-sexies)..... 4

3. Modifiche al credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica (art. 8) 4

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E WELFARE..... 4

1. Benefici per i lavoratori dipendenti (art. 7-ter)..... 4

DISPOSIZIONI VARIE..... 5

1. Misure in favore di grandi eventi (art. 3)..... 5

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

1. Risorse per infrastrutture di trasporto (art. 1)

Nel corso dei lavori parlamentari di conversione in legge del decreto, è stato innalzato a 300 milioni di euro (comma 1) l'ammontare di risorse da destinare per l'anno 2024 alla società Rete ferroviaria Italiana - RFI S.p.A. per la manutenzione straordinaria della rete tradizionale, nell'ambito del contratto di programma parte servizi. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024 (comma 5 ter).

Viene, inoltre, incrementata l'autorizzazione di spesa relativa al Programma patenti per giovani autisti nell'autotrasporto di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 (comma 6-bis). Si rammenta che a valere sulle risorse di tale programma, viene riconosciuto fino al 31 dicembre 2026, un "buono patente autotrasporto", pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali, per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci.

Viene, inoltre, estesa di un anno, con uno stanziamento aggiuntivo di 1,5 milioni di euro per il 2024 (comma 6 ter), l'iniziativa "buono veicoli sicuri" che prevede il riconoscimento, nel limite delle risorse disponibili, di un contributo di €9,95 ai proprietari dei veicoli che li sottopongono a revisione (art.1, comma 706 della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

In aggiunta, viene incrementato il fondo per gli investimenti stradali nei piccoli comuni (art.19, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136) di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 (comma 6-quinquies).

Infine, vengono assegnati alla società Autostrade dello Stato 343 milioni di euro (comma 6-sexies), per il rafforzamento patrimoniale per l'acquisizione, da parte della suddetta società, di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla titolarità delle partecipazioni azionarie detenute dall'ANAS nelle società Concessioni Autostradali Venete, Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco e Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus S.p.A. - SITAF.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Modifiche al concordato preventivo biennale e al regime del ravvedimento speciale (art. 7)

L'articolo in esame ha subito diverse modifiche nel corso dell'iter di conversione del decreto in legge.

L'articolo in commento introduce all'art. 2-quater del c.d. "Decreto Omnibus" (decreto legge 9 agosto 2024, n. 113), il nuovo comma 6-bis che consente l'accesso al ravvedimento speciale per i soggetti che hanno applicato gli ISA e che aderiscono al "concordato preventivo biennale" entro il 31 ottobre 2024, con un ammontare di ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfettari, anche nel caso in cui, per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022, sussista una delle seguenti circostanze:

1. hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA, correlate alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati in attuazione del combinato disposto dell'art. 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

2. hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività (art. 9- bis, comma 6, lett. a), del D.L. n. 50/2017);
3. hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA, correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Viene, inoltre, introdotto il nuovo comma 6-ter, il quale prevede particolari criteri di calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento per le annualità in cui sussistono le circostanze sopra indicate. In particolare:

- a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
- b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all'incremento di cui alla precedente lettera a), l'aliquota del 12,5%;
- c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'Irap è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
- d) l'imposta sostitutiva dell'Irap è determinata applicando, all'incremento di cui alla precedente lettera c), l'aliquota del 3,9%.

Viene, infine, introdotto il comma 6-quater, il quale prevede che le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'IRAP, determinate con le modalità sopracitate, sono diminuite del 30%. Viene, inoltre, precisato che, con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti da società di capitali, imputati ai singoli soci, ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

Conseguentemente a tali modifiche, al comma 10 dell'art. 2-quater del c.d. "Decreto Omnibus" viene aggiunta un'ulteriore deroga alla possibilità di rettifica del reddito d'impresa o di lavoro autonomo a seguito del versamento dell'unica rata o nel corso del regolare pagamento rateale per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, oggetto di ravvedimento speciale. In particolare, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo saranno permesse anche nel caso di dichiarazione infedele della causa di esclusione di cui al nuovo sopracitato comma 6-bis. Da ultimo, intervenendo sul D.Lgs. n. 13 del 2024, l'articolo prevede che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle suddette nuove disposizioni saranno, prioritariamente, destinate alla riduzione delle aliquote IRPEF (ex art. 11, comma 1, del TUIR), in applicazione di quanto previsto dalla Legge Delega di Riforma fiscale.

2. Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale (art. 7-bis)

L'articolo in esame, aggiunto in sede di conversione in legge del decreto legge in esame, prevede che i soggetti, i quali abbiano validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non abbiano aderito al concordato preventivo biennale, possano aderire al predetto concordato preventivo biennale entro il termine del 12 dicembre

2024, mediante la presentazione della dichiarazione integrativa. In tal caso, l'adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024.

L'adesione al concordato non è consentita nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa siano indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d'imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024.

3. Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette (art. 7-*quater*)

L'articolo in esame dispone, per il solo periodo d'imposta 2024, il rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette, che dovrà essere effettuato entro il 16 gennaio del 2025.

La proroga in questione riguarda solamente le persone fisiche, titolari di partita IVA, che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro. Il versamento in esame potrà essere eseguito anche in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2025, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese, con l'applicazione degli interessi sulle rate successive alla prima.

Sono esclusi dal rinvio i versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

La norma precisa, infine, che, con riguardo ai titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi deve intendersi riferito al volume d'affari.

4. Modifica alla disciplina in materia di concordato preventivo biennale (art. 7-*quinquies*)

L'articolo in commento apporta alcune modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale, dettata dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

In particolare, con riguardo alle cause che determinano l'esclusione dal CPB, viene ora specificato che le modifiche della compagine sociale di una società o associazione, che intervengono nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, sono rilevanti ai fini della esclusione solo nel caso in cui, da tali modifiche, consegue un aumentano del numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

Con riguardo, invece, alla cessazione del CPB è ora previsto che il concordato cessa di avere efficacia nel caso di modifiche della compagine sociale di una società o associazione che determinano un aumentano del numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

La cessazione, si ricorda, decorre dal periodo d'imposta nel quale si verifica tale condizione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO

1. Rafforzamento capacità amministrativa PNRR (art. 6-*ter*)

Per contribuire al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, centrali e territoriali, titolari di misure del PNRR, l'articolo 6-*ter* disciplina la costituzione di un Consiglio tecnico-scientifico a supporto delle attività della Cabina di Regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico,.

Detto Consiglio sarà formato da componenti scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, docenti universitari e tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, con il compito di svolgere attività di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza della Cabina di regia, anche in materia di attuazione di interventi e di misure del PNRR.

2. Misure relative al rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali e alla riduzione dei tempi di pagamento da parte delle PA (art. 6-sexies)

Con la legge di conversione viene introdotto il nuovo articolo 6-sexies.

Il comma 1 prevede che, al fine di rafforzare le strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali, i Ministeri e gli enti locali individuati ai sensi dell'art. 40, commi da 4 a 9, del decreto-legge n. 19 del 2024 (comuni superiori a 60.000 abitanti, province e città metropolitane), adottano iniziative di formazione e riqualificazione professionale del personale e sono autorizzati ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non eccedente il 31 dicembre 2026 funzionari e assistenti o istruttori nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Il comma 3 prevede che i comuni con popolazione fino a 60.000 abitanti che, alla data del 31 dicembre 2023, presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti superiore a dieci giorni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, con delibera di giunta predispongono un Piano degli interventi contenente le seguenti misure:

- a) creazione di una struttura preposta al pagamento dei debiti commerciali per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e individuazione di un responsabile del pagamento dei debiti commerciali per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- b) sperimentazione di procedure semplificate di spesa idonee ad assicurare maggiore tempestività nei pagamenti;
- c) costante verifica dei dati registrati nella predetta piattaforma elettronica, con particolare riguardo alla verifica delle scadenze delle fatture e alla corretta gestione delle note di credito e delle sospensioni;
- d) ogni altra iniziativa, anche di carattere organizzativo, necessaria per il superamento del ritardo dei pagamenti.

3. Modifiche al credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica (art. 8)

Con la legge di conversione viene introdotto il comma 1-bis, con il quale sono incrementate di 4,69 miliardi le risorse per far fronte al finanziamento dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E WELFARE

1. Benefici per i lavoratori dipendenti (art. 7-ter)

La disposizione contiene alcune modifiche al c.d. bonus natale di 100 euro introdotto per i lavoratori dipendenti, intervenendo sull'art. 2-bis del decreto Omnibus (DL n. 113/2024) e prevedendo:

- l'estensione del diritto al beneficio per i lavoratori con almeno un figlio, indipendentemente dallo stato matrimoniale, inclusi figli adottivi o affidati, ai sensi dell'art. 12, co.

2 del TUIR; conseguentemente il previsto inserimento del codice fiscale andrà effettuato dal coniuge oppure dal convivente;

- che l'indennità non sia riconosciuta nel caso in cui il coniuge o il convivente del lavoratore sia già beneficiario della stessa misura;

Gli oneri stimati vengono quantificati in 224,7 milioni di euro per il 2024, e sono coperti tramite risorse già allocate al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

DISPOSIZIONI VARIE

1. Misure in favore di grandi eventi (art. 3)

In sede di conversione, l'articolo in esame è stato modificato con l'inserimento del comma 4-*bis*, con il quale si autorizzata la spesa di 4 milioni di euro, per l'anno 2025, in favore della fondazione Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025, al fine di sostenere economicamente le attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'evento Special Olympics World Winter Games Torino 2025.